



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 917 del 09/12/2024

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL BI E ASL VCO PER LA MESSA A
DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
(TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA PER IL PERIODO DAL
01/01/2025 AL 31/12/2025**

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

richiamata la *delibera n. 44 del 18/01/2024* avente ad oggetto la stipula della convenzione tra ASL VCO di Omegna e l'ASL BI di Biella per prestazioni di Tecnici sanitari di radiologia medica, esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

visto che, all'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2024, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 64309 del 04/10/2024, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

preso atto che il Direttore della SOC DiPSa, causa carenza di personale del profilo TSRM per la copertura delle attività a carattere di urgenza/emergenza, nonostante le procedure attivate per il reclutamento dello stesso, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 68078 del 21/10/2024 con cui si chiede il rinnovo della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

considerato che, in esito all'incontro con la Direzione Generale finalizzato alla disanima delle richieste di rinnovo degli atti convenzionali formulate dalle Strutture Aziendali, si è ritenuto opportuno chiedere all'ASL di Biella la disponibilità a rinnovare l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in radiodiagnostica alle medesime condizioni in essere al 31/12/2024, proponendo la durata annuale della convenzione, con decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza al 31/12/2025 in considerazione della difficoltà di reclutamento di personale, come da nota prot. n. 73785 del 13/11/2024 della SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni;

dato atto che, al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione è stata trasmessa la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

preso atto che con nota prot. 38036 del 26/11/2024, acquisita al protocollo aziendale n. 77215 del 28/11/2024, l'ASL di Biella comunicava la disponibilità a rinnovare la convenzione di cui trattasi per l'anno 2025, approvando il disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

dato atto che il rinnovo della convenzione determina un impegno presunto di spesa di € 80.000,00, da imputarsi sul conto economico 3.10.04.90 sub impegno 105 autorizzazione



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3, sul bilancio di esercizio per l'anno 2025;

PROPONE

- **di rinnovare** la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- **di dare atto che** la convenzione approvata col presente provvedimento, ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01)
- **di dare atto che**, come comunicato dalla Soc DIPSA, l'attività in oggetto del presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

Impegno di spesa	Conto economico	AUT.	SUB	Bilancio Esercizio
€ 80.000,00	3.10.04.90	3	105	Anno 2025

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare la convenzione con l'ASL BI di Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) esperti in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 24 ore settimanali, con attività programmata in due turni della durata di 12 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi;

2) di dare atto che la convenzione approvata col presente provvedimento ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01)



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3) di dare atto che, come comunicato dalla Soc DIPSA, l'attività in oggetto del presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

Impegno di spesa	Conto economico	AUT.	SUB	Bilancio Esercizio
€ 80.000,00	3.10.04.90	3	105	Anno 2025

4) di affidare alla S.O.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;

5) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

6) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA

**FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI TSRM ESPERTI IN
RADIODIAGNOSTICA.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente ASL BI,

con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e P.I. n. 01810260024 –
legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Dr. Paolo Garavana, Responsabile f.f.
della S.S. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento
aziendale approvato con deliberazioni del Direttore generale n. 474 del 21/12/2016 e n. 327
del 30/07/2020;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore Sostituto della SOC
Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL BI mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO
di Domodossola attività di supporto con un impegno quantificato in circa n. 24 ore
settimanali di attività, ovvero due turni della durata di 12 ore, nei giorni di sabato, domenica
e festivi.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese

che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell’Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l’eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario di lavoro di servizio.

ART. 3 – Corrispettivo

Per l’attività di cui al precedente articolo, l’ASL VCO corrisponderà all’ASL BI i seguenti compensi orari:

- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell’orario di servizio come da tariffario relativo all’attività del personale di supporto alla Libera Professione;

- i costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall’ASL BI correlati alla presente convenzione;

- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, determinato in 3 (tre) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861 del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati.

ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione

L’ASL VCO trasmetterà mensilmente all’ASL BI il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell’ASL BI.

ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni

La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. Qualora dovessero permanere le attuali condizioni o al mutare delle stesse, le

parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di specifico atto.

ART. 6 – Privacy

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa, l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

ART. 7 – Assicurazione

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio dell'attività presso l'ASL VCO.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura per i rischi in itinere.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 – Codice di comportamento

È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in

conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della corruzione. L’ASL BI si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

ART. 9 – Controversie

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Biella.

ART. 10 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione

In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall’ASL VCO (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Ponderano (BI),	Omegna (VB),
per l’ASL BI di Biella	per l’ASL VCO di Omegna
Il Responsabile f.f.	Il Direttore Sostituto
SS Affari Generali, Legali e Istituzionali	SOC Affari Generali, Legali ed Istituz.
Dr. Paolo GARAVANA	Dott. ssa Vittoria Maria PRIOLO